



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI**

SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è volto a offrire un servizio alle famiglie per il raggiungimento di accordi finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari tra coniugi e conviventi, (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di Volontaria Giurisdizione, in materia di famiglia, unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto) ed endo-familiari (es. gestione e cura dell'anziano, etc.), a cui le parti accedono sia su invito del giudice, sia su iniziativa di una o di entrambe le parti, nonché degli operatori del diritto coinvolti nella gestione del conflitto nelle relazioni familiari.

Il presente Regolamento impiega, come possibile percorso per la composizione del conflitto familiare e/o endo-familiare, due diversi e distinti strumenti:

1) LA MEDIAZIONE FAMILIARE: le parti partecipano personalmente senza il ministero di un avvocato, anche se lo stesso procedimento prevede un incontro iniziale ed uno finale cui partecipano anche gli avvocati, fatti salvi i casi di mediazione volontaria ove l'assistenza tecnica non sarebbe richiesta in sede giurisdizionale, ovvero ove entrambe le parti si rivolgano all'ODM senza il ministero del difensore.

Potranno tenersi altri incontri congiunti alla presenza degli avvocati qualora il mediatore o i difensori lo ritengano opportuno.

2) LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON L'AUSILIO DEL MEDIATORE FAMILIARE: al procedimento le parti partecipano personalmente con il ministero di un avvocato.

Gli avvocati, all'inizio di un procedimento di negoziazione, o in una fase successiva, qualora ritengano utile e opportuno per il buon esito della negoziazione ricorrere all'intervento di un professionista imparziale e indipendente che favorisca la composizione del conflitto tra le parti da loro assistite, possono rivolgersi all'ODM e chiedere la nomina di un mediatore familiare che li supporti nel procedimento di negoziazione, o in una fase di esso, al fine di favorire il raggiungimento di intese che si tradurranno in accordi di negoziazione assistita finalizzata alla separazione e/o al divorzio, ovvero in ricorsi congiunti al Tribunale ai medesimi fini.



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

E' altresì possibile ricorrere alla richiesta di nomina di un mediatore familiare, ogni qualvolta gli avvocati lo ritengano utile, nello svolgimento della loro attività professionale inerente rapporti familiari.

Art. 2 – Domanda – attivazione del procedimento

1. La domanda di mediazione/negoziazione assistita con il supporto del mediatore familiare si attiva attraverso il deposito di una domanda, anche congiunta, che deve contenere:
 - a) i dati identificativi delle parti e degli avvocati che le assistono, ove presenti, in modo da consentire le comunicazioni per le finalità previste dal Regolamento;
 - b) l'indicazione dell'oggetto della controversia;
2. La domanda può contenere:
 - a) la richiesta che l'incontro non abbia luogo qualora la parte invitata non abbia manifestato l'intenzione di aderire al tentativo di mediazione
 - b) l'indicazione del nominativo di un Mediatore, scelto tra quelli inseriti negli elenchi dei mediatori familiari dell'Organismo di Mediazione;
 - c) la descrizione dei fatti controversi e delle ragioni fatte valere.
3. La domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria dell'ODM che ne amministra il servizio.
4. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo on line predisposto dall'ODM sul sito internet <https://www.ordineavvocatibologna.net/it/organismo-di-mediazione> o in forma libera. Le parti possono depositare domande congiunte.
5. La sottoscrizione della domanda e dell'adesione alla procedura di mediazione deve essere corredata di copia di un documento d'identità in corso di validità delle parti.
6. Il deposito della domanda di mediazione e l'adesione della parte invitata al procedimento costituiscono accettazione del Regolamento e delle indennità di cui alla Tabella allegata.

Art. 3 – La Segreteria

1. La Segreteria dell'ODM amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito. La Segreteria forma, per ogni procedimento, un fascicoletto contrassegnato dal medesimo numero d'ordine progressivo contenuto nel registro degli affari di mediazione.
3. La Segreteria verifica:
 - a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal Regolamento e la annota nell'apposito registro;



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento.

Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, la Segreteria tiene in sospeso la domanda ed invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.

4. Il Direttore dell'ODM designa il Mediatore ovvero i Mediatori familiari incaricati in mediazione, ove non indicato/i congiuntamente dalle parti, e la segreteria fissa la data del primo incontro tra le parti entro trenta giorni dal deposito della domanda, salvo rinvio per giustificati motivi, richiesto da una o da entrambe le parti, ovvero per motivate esigenze organizzative.

La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;

b) all'altra o alle altre parti:

- la domanda di mediazione e il Regolamento di mediazione dell'ODM, nonché le indennità dovute ed i termini di pagamento delle stesse;

- il nominativo del Mediatore designato;

- la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno sette giorni prima dell'incontro, la propria adesione ed a partecipare personalmente al procedimento;

c) alla parte istante:

- la risposta della parte convocata.

5. Su richiesta di parte, la Segreteria attesta per iscritto, salvo il disposto dell'art. 10 co. 5:

a) l'avvenuto deposito della domanda;

b) l'avvenuta chiusura del procedimento.

6. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Il personale che opera presso la Segreteria non deve indicare nominativi di Mediatori, limitandosi eventualmente a mettere a disposizione l'Elenco su richiesta congiunta delle parti.

7. I dati raccolti nello svolgimento dell'attività dell'ODM sono trattati nel rispetto delle previsioni del d. lgs. n. 196/2003 e sue successive modifiche.

8. Al termine della procedura, presso la Segreteria saranno conservati in ogni fascicolo solamente la domanda, la dichiarazione di adesione e tutti gli eventuali allegati o documenti prodotti verranno restituiti alle parti che li hanno depositati.

Art. 4 – Sede del procedimento



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM o in altro luogo nella disponibilità dell'ODM, espressamente individuato.
2. La sede di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Direttore dell'Organismo.

Art. 5 – Designazione e funzioni del Mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. Il Mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. Il Direttore dell'ODM designa il/i Mediatore/i individuandolo/i, tra i nominativi inseriti negli appositi elenchi di mediatori familiari, nel caso in cui lo/gli stesso/i non venga/no congiuntamente indicato/i dalle parti, secondo criteri inderogabili di turnazione (cd. qualificata) predeterminati tenendo conto della tipologia e complessità del conflitto, del valore della controversia e della specifica competenza professionale, quest'ultima anche valutato il curriculum e la documentazione prodotta dal Mediatore all'ODM, in modo da valorizzarne le competenze tecniche e la specifica formazione. A tale fine il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'elenco dei Mediatori familiari, o qualora richiesto dall'ODM, deposita il proprio curriculum con l'attestazione degli eventuali titoli post-laurea conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione ed annualmente provvede all'aggiornamento dei propri fascicolo e scheda depositando attestati relativi a corsi di aggiornamento, corsi di formazione, copia della polizza per la responsabilità professionale in corso di validità e altri titoli, nonché l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Nell'ambito della medesima competenza professionale la designazione avverrà mediante criteri oggettivi di turnazione avuto riguardo anche al numero degli incarichi assegnati nell'anno.

È sempre facoltà dell'Organismo nominare più di un Mediatore (che svolgerà la funzione di co-mediatore). Gli elenchi dei Mediatori sono pubblici e disponibili presso la sede dell'ODM e pubblicati nel sito web dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

4. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione. Il Mediatore deve prontamente corrispondere ad ogni richiesta dell'ODM e assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 11 dello Statuto dell'ODM. Il Comitato Consultivo istituito ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'ODM coadiuva il Direttore nel controllo del rispetto dei richiamati obblighi da parte di tutti i Mediatori dell'ODM.

5. Il Mediatore deve comunicare per iscritto alla Segreteria, prontamente e comunque non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico. Il rifiuto dell'incarico deve essere congruamente motivato e giustificato. La mancata risposta o l'ingiustificato rifiuto dell'incarico comportano le conseguenze previste negli artt. 11 e 13 dello Statuto dell'ODM.



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

6. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità.
7. Le parti possono richiedere all'ODM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento di tale istanza, l'ODM nominerà un altro Mediatore secondo i criteri di cui al precedente punto 3.
8. L'ODM provvederà parimenti alla sostituzione del Mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata che deve essere comunque accettata dall'ODM.
9. I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODM Servizi per le Famiglie ed allegato al presente Regolamento nonché del codice deontologico dell'Ordine di appartenenza.

Art. 6 – Cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore

1. Il Mediatore non può accettare la nomina quando:
 - a) abbia o abbia avuto rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con le parti o taluna di esse, salvo espresso assenso concorde delle medesime;
 - b) una delle parti del procedimento sia assistita da professionista di lui socio, associato, ovvero che eserciti la professione negli stessi locali.
2. In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori e con le parti che possa incidere sulla sua indipendenza.
3. Il Mediatore che ha prestato la propria opera in un procedimento di mediazione non può successivamente prestare la propria opera come consulente, difensore o arbitro per le medesime parti nella controversia avente oggetto identico, anche solo parzialmente, o collegato a quello trattato in mediazione.
4. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza, affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
5. Il Mediatore deve comportarsi, nel corso del procedimento, in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli deve rispettare scrupolosamente le prescrizioni del Codice deontologico forense, del Codice europeo di condotta per mediatori e del Codice Etico dell'ODM.

Art. 7 – Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato ed informale e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri e nelle sessioni separate non verrà registrato salvo consenso espresso delle parti. A tale fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione, ivi compresi gli eventuali tirocinanti, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di riservatezza.



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

2. Il Mediatore, le parti, la Segreteria e tutti coloro che intervengono nel procedimento non possono divulgare a terzi i fatti, le dichiarazioni e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio, nell'arbitrato o nel diverso procedimento contenzioso che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o di quella dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, ad eccezione di quelli relativi alle sessioni separate o espressamente riservati al mediatore.
7. Il Mediatore, gli addetti dell'ODM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento di mediazione non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite in tale procedimento davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
8. Il Mediatore non è tenuto a rispettare l'obbligo di riservatezza solo in caso di:
 - a) sussistenza di un obbligo di legge in tale senso;
 - b) ragionevole sussistenza di un pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità fisica di una persona;
 - c) ragionevole sussistenza del pericolo concreto di essere sottoposto a un procedimento penale.
9. Eventuali documenti e informazioni che sarebbero altrimenti ammissibili come prove in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell'ambito della procedura di mediazione.

**Art. 8 – Procedimento di mediazione familiare:
primo incontro e successivi**

L'ODM – Servizi per le Famiglie - fissa il **primo incontro tra le parti ed i loro avvocati** con un mediatore che fornirà adeguate informazioni sul procedimento di mediazione e sui relativi costi. Nel corso dell'incontro le parti condivideranno con il mediatore tempi e modalità di prosecuzione, se possibile individueranno già oggetti ed agenda della loro attività, e verranno fissati successivi incontri per la ulteriore individuazione e trattazione di tutti gli argomenti. Gli incontri saranno mediamente da sei a dieci, con un massimo di dodici incontri, salvo consenso espresso di tutte le parti per ulteriori incontri.

Trattandosi di un percorso della coppia, ai successivi incontri non parteciperanno gli avvocati che avranno comunque la possibilità in ogni momento di richiedere la



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

fissazione di un incontro, a cui partecipare quando necessario. La partecipazione degli avvocati può essere richiesta anche dal mediatore quando opportuno.

Gli avvocati dovranno invece partecipare all'ultimo incontro al fine di redigere l'accordo sulla base delle intese delle parti, al fine della loro omologabilità e/o tenuta.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODM o presso altri locali messi a disposizione allo scopo.

I mediatori conducono gli incontri senza formalità di procedura.

Art. 9 - Negoziazione assistita con il supporto di un mediatore familiare: primo incontro e successivi

L'ODM fissa il primo incontro tra le parti ed i loro avvocati con un mediatore che fornirà l'informativa sulle modalità della propria partecipazione e sui relativi costi.

Il supporto del mediatore familiare nell'ambito di un procedimento di negoziazione assistita può essere richiesto anche solo per una fase del procedimento (quale ad esempio in fase iniziale relativamente alle dinamiche conflittuali e di comunicazione ovvero alla gestione del conflitto tra i partecipanti) ovvero per l'intero procedimento (al fine di supportare la negoziazione di accordi). Il mediatore partecipa, quale terzo neutrale, imparziale ed indipendente, come supporto alla negoziazione, favorendola ed offrendo la propria professionalità di gestione e risoluzione dei conflitti.

Il mediatore deciderà con avvocati e parti le modalità e lo svolgimento della propria partecipazione di supporto.

Il procedimento si svolge presso la sede dell'ODM o presso altri locali messi a disposizione allo scopo.

L'incontro e tutti i successivi che dovessero essere necessari si svolgono senza formalità di procedura alla presenza degli avvocati.

Art.10 - Indennità

1. Per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 20,00 IVA compresa che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione. A tale somma deve aggiungersi, a carico della parte nel cui interesse sono state effettuate, il rimborso delle spese vive documentate (ad es. postali, copie allegati e documenti, ecc.).

L'indennità è dovuta dalle parti in solido fra loro.

Per il procedimento di mediazione: le indennità dovute – comprensive dell'onorario del mediatore - sono indicate nella tabella 1.

Per il procedimento di negoziazione assistita con il supporto di un mediatore familiare: le indennità dovute sono indicate dalla tabella 2. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta superiore a quello indicato dalle parti



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

o individuato dall'ODM, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

2. La parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.p.r. n. 115/ 2002 e successive modificazioni è tenuta a depositare presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e/o quanto richieda all'uopo l'ufficio patrocinio a spese dello stato preposto, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. La/le parti di un procedimento che si trovino nel caso previsto nel comma precedente, pagheranno le somme indicate secondo quanto riportato nel tariffario dell'ODM.

3. L'ODM può rideterminare l'ammontare delle indennità di mediazione praticate sulla base e nel rispetto di quelle fissate per legge, e la percentuale di riparto delle stesse con i Mediatori.

4. Il Mediatore riceve il pagamento del compenso per la sua attività, nella misura prevista, condizionatamente all'effettivo incasso delle indennità da parte dell'ODM.

Art. 11 – Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:

- a) quando le parti raggiungono un accordo;
- b) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- c) in qualsiasi momento le parti dichiarino di non avere interesse a proseguire il procedimento;
- d) qualora nessuna delle parti provveda al pagamento delle spese di avvio e/o di quelle di mediazione entro i termini previsti dal presente regolamento e relativo tariffario.

Art. 12 – Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari dell'Odm

Possono essere iscritti all'Elenco dei Mediatori Familiari di dell'ODM – Servizi per le Famiglie gli avvocati del Foro di Bologna con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale di appartenenza, in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione familiare professionale accreditato di almeno 240 ore.

In ogni caso l'iscrizione è subordinata a valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell' ODM – Servizi per le Famiglie quale sezione specializzata.

Una volta iscritto, il Mediatore Familiare, se non già facente parte dell'elenco dei mediatori civili e commerciali dell'ODM, ovvero su indicazione del Direttore dell'Organismo di Mediazione, potrà essere nominato mediatore dopo aver



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA**

partecipato, come uditore, ad almeno 5 (cinque) incontri di Mediazione Familiare secondo le modalità del presente Regolamento.

L'Organismo potrà proporre alle parti di affiancare al mediatore designato (o scelto dalle parti stesse) un ausiliario con competenze psico/pedagogiche.

Articolo 13 – Legge applicabile

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento, il procedimento di mediazione è disciplinato dalla legge italiana.